

Approvato con deliberazione 2 agosto 2012, 339/2012/R/eel

Disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione entrati in esercizio a partire dal 27 agosto 2012

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1
Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
- a) **gestore di rete** è il soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di trasmissione della rete elettrica a cui è connesso, anche indirettamente, l'impianto di produzione di energia elettrica;
 - b) **produttore** è il soggetto che ha la disponibilità dell'impianto di produzione;
 - c) **punto di connessione** (detto anche punto di consegna) è il confine fisico tra la rete di distribuzione o la rete di trasmissione e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica. Nel caso di connessioni a reti elettriche gestite da soggetti diversi ed utilizzate dai gestori di rete, sulla base di apposite convenzioni, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il punto di connessione è il confine fisico tra la predetta rete gestita da soggetti diversi e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica;
 - d) **servizio di misura dell'energia elettrica prodotta** è il servizio composto dalle attività di:
 - i) installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta;
 - ii) raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta;
 - iii) messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica prodotta ai soggetti interessati secondo la vigente normativa;
 - e) **impianto in bassa tensione** è l'impianto di produzione di energia elettrica connesso alla rete per il tramite di un punto di connessione in bassa tensione;
 - f) **impianto in media tensione** è l'impianto di produzione di energia elettrica connesso alla rete per il tramite di un punto di connessione in media tensione;
 - g) **impianto in alta tensione** è l'impianto di produzione di energia elettrica connesso alla rete per il tramite di un punto di connessione in alta o altissima tensione;
 - h) **deliberazione n. 111/06** è l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità del 9 giugno 2006, n.111/06;
 - i) **TIME** è l'allegato B alla deliberazione dell'Autorità del 29 dicembre 2011 ARG/elt 199/11 recante il "Testo integrato della misura elettrica";

j) **TIS** è l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità del 30 luglio 2009 ARG/elt 107/09 .

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento reca disposizioni relative al servizio di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione che entrano in esercizio a decorrere dal 27 agosto 2012, limitatamente ai casi in cui tale misura risulti funzionale all'attuazione di una disposizione normativa che comporti l'utilizzo esplicito di detta misura.
- 2.2 Per gli impianti di produzione per i quali la misura dell'energia elettrica prodotta coincide con la misura dell'energia elettrica immessa in rete, gli apparecchi di misura installati ai sensi della normativa vigente sono utilizzati anche per la misura dell'energia elettrica prodotta. In tali casi non sono installati ulteriori apparecchi di misura e trovano applicazione le disposizioni del TIME, salvo quanto disposto al successivo comma 6.3.
- 2.3 I soggetti responsabili dell'attività di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica prodotta, entro il giorno quindici (15) del mese successivo a quello di riferimento, nei casi di impianti per i quali sono erogati incentivi da parte del GSE, trasmettono al medesimo la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta, secondo modalità definite dal medesimo.

TITOLO II

MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA

Articolo 3

Responsabilità della misura della produzione per impianti in bassa tensione

- 3.1 Il responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti in bassa tensione è il gestore di rete, fatto salvo quanto disposto al comma 3.3.
- 3.2 Il produttore è tenuto a corrispondere al responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, a copertura delle attività svolte nell'ambito di tale servizio, un corrispettivo definito dall'Autorità.
- 3.3 Per gli impianti in bassa tensione con potenza nominale superiore a 20 kW già connessi alla data del 26 agosto 2012 o i cui titolari hanno inviato entro la medesima data la richiesta di connessione ai sensi del TICA, il responsabile dell'installazione e manutenzione del servizio di misura è il produttore, fermo restando l'obbligo di installare un misuratore conforme ai requisiti tecnici funzionali pubblicati dall'impresa distributrice ai sensi dell'articolo 6 e secondo le condizioni tecniche di posizionamento di cui all'articolo 5.
- 3.4 Qualora il produttore sia responsabile dell'installazione e manutenzione, il responsabile dell'attività di raccolta, validazione, registrazione e messa a

disposizione delle misure dell'energia elettrica prodotta coincide con il soggetto responsabile, ai sensi dei commi 4.5 e 4.7 del TIME, dell'attività di raccolta, rilevazione, registrazione e messa a disposizione delle misure del punto di connessione per il cui tramite l'impianto di produzione è connesso alla rete. Il produttore è tenuto a corrispondere a tale soggetto un corrispettivo definito dall'Autorità.

Articolo 4

Responsabilità della misura della produzione per impianti in media e alta tensione

- 4.1 Il responsabile dell'attività di installazione e manutenzione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti in media e alta tensione è il produttore, a meno degli impianti di produzione con di potenza nominale non superiore a 20 kW per i quali trova applicazione l'articolo 3.
- 4.2 Il responsabile dell'attività di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica prodotta coincide con il soggetto responsabile, ai sensi dei commi 4.5 e 4.7 del TIME, dell'attività di raccolta, rilevazione, registrazione e messa a disposizione delle misure del punto di connessione per il cui tramite l'impianto di produzione è connesso alla rete. Il produttore è tenuto a corrispondere a tale soggetto un corrispettivo definito dall'Autorità.
- 4.3 Il produttore ha la facoltà di avvalersi del gestore di rete per l'erogazione servizio di misura dell'energia elettrica prodotta relativamente alle attività di installazione e manutenzione. In questo caso il produttore è tenuto a corrispondere al gestore di rete, a copertura delle attività svolte nell'ambito di tale servizio, un corrispettivo definito dal gestore di rete medesimo e applicato in maniera non discriminatoria.

Articolo 5

Posizionamento delle apparecchiature di misura

- 5.1 Nel caso di impianti in bassa tensione o di potenza nominale fino a 20 kW, le condizioni tecniche per l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature per la misura dell'energia elettrica prodotta sono definite dal medesimo gestore di rete conformemente a quanto indicato nelle norme e guide del Comitato elettrotecnico italiano, e nel rispetto dei principi di cui ai commi 5.2 e 5.3.
- 5.2 Il posizionamento delle apparecchiature di misura è concordato con il produttore sulla base di scelte razionali, volte a ottimizzare l'entità ed il costo degli interventi necessari e nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:
 - a) nel caso di impianti:
 - i. fotovoltaici, il più vicino possibile agli apparati di conversione della corrente da continua ad alternata (uno o più *inverter*);
 - ii. diversi da quelli fotovoltaici, il più vicino possibile ai morsetti del generatore;
 - b) all'interno della proprietà del produttore o al confine di tale proprietà, secondo quanto indicato dal medesimo produttore. Nel primo caso il produttore si impegna a consentire l'accesso alle apparecchiature di misura al personale del gestore di rete per l'espletamento delle attività di sua competenza;

- c) tale da assicurare al gestore di rete la possibilità di adempiere ai propri obblighi in condizioni di sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 81/08, in particolare senza dover ricorrere all'utilizzo di mezzi speciali per l'occasione.

Nei casi in cui il posizionamento delle apparecchiature di misura non sia possibile secondo quanto stabilito al comma 5.2, lettera a), le apparecchiature di misura vengono posizionate nel punto più vicino compatibilmente con quanto previsto al predetto comma. In tali casi, affinché il dato di misura sia corretto per tenere conto delle eventuali perdite di rete e di trasformazione derivanti dal posizionamento delle apparecchiature di misura in una posizione diversa da quella prevista dal comma 5.2, vengono definiti opportuni algoritmi, concordati tra le parti e inseriti nell'Allegato 5 al contratto di dispacciamento in immissione di cui alla deliberazione n. 111/06.

- 5.3 Ogni apparecchiatura di misura dell'energia elettrica prodotta deve essere dotata di dispositivi anti-frode, tali da consentirne l'apertura anche senza l'intervento del personale del gestore di rete. In ogni caso non sono necessarie blindature. Nel caso di interventi che necessitino l'apertura dei dispositivi anti-frode, il produttore deve comunicare al gestore di rete, tramite fax e/o e-mail (con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, secondo quanto prescritto dall'articolo 14, comma 3, del D.P.R. n. 445/00), la necessità di eseguire l'intervento con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo sull'esecuzione dei lavori. Il gestore di rete provvede quanto prima al ripristino dei dispositivi anti-frode, addebitando al produttore il costo aggiuntivo dell'intervento. L'installazione dei dispositivi anti-frode è effettuata dal gestore di rete solo nei casi in cui non sia già prevista, dalla normativa vigente, in capo agli Uffici tecnici di finanza (UTF).

Articolo 6

Caratteristiche delle apparecchiature di misura e obblighi del responsabile di installazione e manutenzione

- 6.1 Le apparecchiature installate per la misura dell'energia elettrica prodotta, indipendentemente dall'attribuzione di responsabilità del servizio di misura, devono almeno:
 - a) essere in grado di rilevare la misura dell'energia elettrica prodotta in conformità al tipo di trattamento del punto stabilito nel TIS in base alla potenza disponibile sul punto di connessione;
 - b) essere teleleggibili dal soggetto responsabile dell'attività di raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta. Il predetto soggetto responsabile rende disponibile, sul proprio sito internet, l'elenco di tutte le apparecchiature di misura compatibili con i propri sistemi per la telelettura.
- 6.2 Il soggetto responsabile dell'attività di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta stabilisce l'elenco di apparecchiature di cui al comma 6.1, lettera b), in modo tale che i requisiti di interoperabilità richiesti non ostacolino la concorrenza nella fornitura delle apparecchiature di misura.

- 6.3 Il responsabile della installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura assicura la costante e tempestiva manutenzione delle medesime, prestando la necessaria collaborazione al responsabile delle attività di raccolta, validazione e registrazione della misura, informandolo tempestivamente, con le modalità da questo stabilite:
- a. di eventuali malfunzionamenti;
 - b. degli interventi di ripristino a seguito di malfunzionamenti;
 - c. di eventuali interventi di riprogrammazione o riconfigurazione delle apparecchiature di misura o di qualsiasi ulteriore azione che possa compromettere la teleleggibilità delle medesime apparecchiature.

Articolo 7

Obblighi in materia di archiviazione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta

- 7.1 Il soggetto responsabile dell'attività di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta archivia e custodisce, per un periodo minimo di 5 anni, le misure registrate, secondo modalità tali da permetterne l'utilizzo a scopi di verifica e controllo, nonché per finalità legate ai servizi regolati.

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 8

Disposizioni transitorie

- 8.1 Per il periodo di regolazione 2012-2015, il corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.2, è pari alla componente tariffaria MIS₁, prevista per la bassa tensione dalla tabella 1 del TIME.
- 8.2 Per il periodo di regolazione 2012-2015, il corrispettivo di cui all'articolo 3 comma 3.4 e all'articolo 4, comma 4.2, è pari alla somma della componente tariffaria MIS₁ (RAC), prevista dalla tabella 3 del TIME, e della componente tariffaria MIS₁ (VER), prevista dalla tabella 4 del TIME, con riferimento al livello di tensione del punto di connessione.

Articolo 9

Disposizioni finali

- 9.1 Entro il 30 novembre di ciascun anno, con riferimento all'anno successivo, i gestori di rete pubblicano e trasmettono all'Autorità, con le modalità stabilite dalla stessa, il corrispettivo di cui al comma 4.3, unitamente alle modalità e alle condizioni per la sua determinazione dando separata evidenza delle seguenti voci che compongono il predetto corrispettivo:
- a) approvvigionamento e installazione dell'apparecchiatura di misura;
 - b) manutenzione dell'apparecchiatura di misura.

- 9.2 Nel caso di impianti di media e alta tensione oggetto di convenzioni siglate ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92 e fino alla loro scadenza, il produttore ha la facoltà di avvalersi, a titolo gratuito, del GSE per l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta. Il GSE opera secondo principi di efficienza, anche avvalendosi di soggetti terzi, e comunque informando l'Autorità.
- 9.3 Nel caso in cui più impianti di produzione o più unità di produzione condividono un unico punto di connessione, il responsabile dell'attività di raccolta e validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa raccoglie, valida e registra le misure dell'energia elettrica prodotta e dell'energia elettrica prodotta e immessa da ciascuna unità di produzione e da ciascun impianto di produzione, nonché l'energia elettrica complessivamente immessa tramite il punto di connessione. Ai fini delle disposizioni di cui al presente comma, il predetto responsabile utilizza gli algoritmi di misura definiti nell'Allegato 5 al contratto di dispacciamento in immissione di cui alla deliberazione n. 111/06.